



COMUNE DI GRECCIO

PROVINCIA DI RIETI

Via Limiti Nord n. 17
02045 Limiti di Greccio (RI)
Tel. 0746 750591/2
P.IVA e Cod. Fis. 00109830570

PEC: segreteria.greccio.ri@legalmail.it

ORDINANZA N. 5 del 8 ottobre 2021

OGGETTO: ACCESSO DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA STRADA DI BONIFICA MONTANA GRECCIO – CAPPELLETTA;
NORMATIVA STATALE E REGIONALE SULLA CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI VEICOLI A MOTORE E LEGGI SPECIALI SULL'USO CIVICO E LA CACCIA – RINVIO.

REVOCA DELL'ORDINANZA N. 12/2009 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 18/8/2009 avente ad oggetto: “ Consenso Accesso alla strada di bonifica montana Greccio –Cappelletta ai solo autorizzati” che, nel regolamentare l'accesso dei veicoli in detta zona montana, demanda all'Ufficio di Polizia Locale il rilascio delle relative Autorizzazioni volte al contingentamento del traffico veicolare a fronte di rilevate criticità di sicurezza dell'area interessata ivi descritte: “ *La suddetta strada ha il fondo sconnesso e presenta materiale arido mobile sulla stessa sede ed inoltre manca di protezione a valle , rendendosi quindi pericolosa il normale transito veicolare*” ndr;

RICHIAMATA altresì l'Ordinanza n. 12 del 11/9/2009 del Responsabile del Servizio di Vigilanza attraverso la quale, in ossequio alle direttive conferite dalla citata DGC, è ordinata la chiusura al libero transito veicolare della strada di bonifica montana Greccio – Cappelletta il cui accesso è consentito solo previo rilascio di specifica autorizzazione e previo pagamento di euro 10,00 “ a titolo di rimborso spese per istruttoria e diritti di segreteria” nei seguenti casi ed alle seguenti persone:

- a) Allevatori; b) Imprese boschive regolarmente autorizzate al taglio del bosco nei periodi prestabiliti; c) Ai cittadini residenti che ne motivino la richiesta; d /e) A tutti i cacciatori iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale; f) Ai cittadini non residenti proprietari di abitazioni nel Comune di Greccio intestatari di utenza.

RITENUTO che le direttive della citata DGC n. 125/2009 siano da interpretare in combinato disposto con la normativa statale e regionale disciplinante la materia:

- Legge Regione Lazio del 30 Marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore;
- Legge Regionale Lazio 2 novembre 2006, n. 14 sulla percorribilità delle zone montane dei mezzi adibiti allo svolgimento delle attività agricolo-aziendali;
- Legge Regionale Lazio n. 39 del 28/10/2002 “ Norme in materia di gestione delle risorse forestali”
- Legge dello Stato 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione RD 26/02/1928, n. 332; successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici, precedenti leggi eversive della feudalità (Legge 01/09/1806, RD 08/06/1807, RD 03/12/1808, Legge 12/12/1816, RD 06/12/1852, RD 03/07/1861, Ministeriale 19/09/1861 oltre ai Regolamenti Comunali).

CONSIDERATO che dottrina e giurisprudenza definiscono l'autorizzazione come “*una tipologia di atto amministrativo discrezionale con cui un'autorità rimuove i limiti che, per motivi di pubblico interesse, sono posti in via generale ed astratta dalla legge all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva*”, Questo Interprete, non riconoscendone gli aspetti costitutivi declinati dalla nella definizione appena enunciata, non ritiene l'opportunità demandare ad un Atto Autorizzatorio amministrativo la più complessa attività procedimentale volta a tutelare la pubblica e privata incolumità dallo stato di pericolosità in cui versa strada di bonifica montana

Greccio –Cappelletta se ed in quanto percorsa con veicoli a motore, in ragione del fatto che lo stato dei luoghi corrisponde alla caratteristica strutturale di un percorso di montagna frequentato, oltre che dalle categorie di soggetti indicati nella DGC n. 125/2009 e nell’Ordinanza n. 12/2009, anche dai molti avventori per “Turismo religioso”.

RITENUTO doveroso attendere alle direttive della DGC n. 125/2009 sulla necessità di individuare ogni cautela atta a preservare la sicurezza di tutti gli avventori della strada di bonifica montana Greccio – Cappelletta, si rappresenta la necessità che ogni categoria di utenza dei luoghi rispetti la segnaletica apposta negli accessi di Macchia Rocca, Macchia Lupara e Valle Cereciola e che osservi quanto disposto nella Legge Regione Lazio del 30 Marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” (che preclude l’accesso in dette zone montane a tutti i veicoli eccetto quelli adibiti allo svolgimento delle attività agricole aziendali di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14; di soccorso, di antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali, nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; ai mezzi in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni in servizio d’ istituto; ai veicoli destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna; ai mezzi utilizzati per attività di soccorso, antincendio).

Le categorie dei Soggetti riportati nell’Ordinanza del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 12/2009 : Allevatori; Imprese boschive regolarmente autorizzate al taglio del bosco nei periodi prestabiliti; I cacciatori iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale, oltre alla normativa sopra enunciata, avranno l’onere di attenersi a quanto stabilito:

a) nel corpus normativo di riferimento costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), dalla Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione RD 26/02/1928, n. 332; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici, nonché dalle precedenti leggi eversive della feudalità (Legge 01/09/1806, RD 08/06/1807, RD 03/12/1808, Legge 12/12/1816, RD 06/12/1852, RD 03/07/1861, Ministeriale 19/09/1861 oltre ai Regolamenti Comunali).

b) I Cacciatori si atterranno a quanto stabilito dalla Legge Regionale sulla caccia n. 17 del 2-05-1995 raggiungendo nel rispetto delle norme, le aree di battuta al cinghiale preventivamente stabilite all’inizio della stagione venatoria dall’Autorità competente .

Tanto Premesso:

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” art.li 107 e 109

VISTI: Legge Regione Lazio del 30 Marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore;

- Legge regionale Lazio 2 novembre 2006, n. 14 sulla percorribilità delle zone montane dei mezzi adibiti allo svolgimento delle attività agricolo-aziendali;
- Legge Regionale Lazio n. 39 del 28/10/2002 “ Norme in materia di gestione delle risorse forestali”
- Legge dello Stato 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione RD 26/02/1928, n. 332; successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici, precedenti leggi eversive della feudalità (Legge 01/09/1806, RD 08/06/1807, RD 03/12/1808, Legge 12/12/1816, RD 06/12/1852, RD 03/07/1861, Ministeriale 19/09/1861 oltre ai Regolamenti Comunali).

ORDINA

- 1) l’Ordinanza n. 12 del 11/9/2009 del Responsabile del Servizio di Vigilanza è revocata e, per l’effetto:
 - non verranno rilasciate Autorizzazioni per transito veicolare della strada di bonifica montana Greccio – Cappelletta né dovrà essere corrisposto l’importo di euro 10,00 precedentemente stabilito;
- 2) Gli avventori della strada di bonifica montana Greccio – Cappelletta avranno l’onere di attenersi al rispetto della segnaletica apposta in loco;
- 3) Ciascuna specifica categoria di utenza avrà l’onere di rispettare le seguenti disposizioni normative di riferimento: Legge Regione Lazio del 30 Marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”;
 - Legge regionale Lazio 2 novembre 2006, n. 14 sulla percorribilità delle zone montane dei mezzi adibiti allo svolgimento delle attività agricolo-aziendali;
 - Legge Regionale Lazio n. 39 del 28/10/2002 “ Norme in materia di gestione delle risorse forestali”
 - Legge dello Stato 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione RD 26/02/1928, n. 332; successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici, precedenti leggi eversive della feudalità (Legge 01/09/1806, RD 08/06/1807, RD 03/12/1808, Legge 12/12/1816, RD 06/12/1852, RD 03/07/1861, Ministeriale 19/09/1861 oltre ai Regolamenti Comunali) e le altre vigenti in materia

Avverte che:

- Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Rita D'Aquilio Responsabile del Servizio di Vigilanza del Comune di Greccio.
- Avverso il Presente Provvedimento i Soggetti Legittimati potranno proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR del Lazio entro 60gg dalla pubblicazione in Albo Pretorio ai sensi del D.Lvo 104/2010 e s.m.i, in alternativa, Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione in Albo Pretorio ai sensi del DPR 1199/1971

Dispone che:

- la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Greccio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché mediante affissione di manifesti del relativo dispositivo su tutto il territorio comunale
- La presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di competenza:

alla Giunta Comunale;
al Gruppo di Protezione Civile Comunale
ai Servizi dell'Ente;
al Comando Stazione Carabinieri di Contigliano
al Comando Stazione Carabinieri Forestali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
Dott.ssa Maria Rita D'Aquilio

**OGGETTO: ACCESSO DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA STRADA DI BONIFICA MONTANA GRECCIO – CAPPELLETTA;
NORMATIVA STATALE E REGIONALE SULLA CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI VEICOLI A MOTORE E LEGGI SPECIALI SULL' USO CIVICO E LA CACCIA – RINVIO.
REVOCA DELL'ORDINANZA N. 12/2009 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA

ORDINA

- 4) l'Ordinanza n. 12 del 11/9/2009 del Responsabile del Servizio di Vigilanza è revocata e, per l'effetto:
 - non verranno rilasciate Autorizzazioni per transito veicolare della strada di bonifica montana Greccio – Cappelletta né sarà richiesto l'importo di euro 10,00;

- 5) Gli avventori della strada di bonifica montana Greccio – Cappelletta avranno l'onere di attenersi al rispetto della segnaletica apposta in loco;

- 6) Ciascuna specifica categoria di utenza avrà l'onere di rispettare le seguenti disposizioni normative di riferimento: Legge Regione Lazio del 30 Marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore;
 - Legge regionale Lazio 2 novembre 2006, n. 14 sulla percorribilità delle zone montane dei mezzi adibiti allo svolgimento delle attività agricolo-aziendali;
 - Legge Regionale Lazio n. 39 del 28/10/2002 “ Norme in materia di gestione delle risorse forestali”
 - Legge dello Stato 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione RD 26/02/1928, n. 332; successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici, precedenti leggi eversive della feudalità (Legge 01/09/1806, RD 08/06/1807, RD 03/12/1808, Legge 12/12/1816, RD 06/12/1852, RD 03/07/1861, Ministeriale 19/09/1861 oltre ai Regolamenti Comunali) e le altre vigenti in materia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
Dott.ssa Maria Rita D'Aquilio